

FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITA' – CARICA LESIVA INTRINSECAMENTE CONNESSA ALL'ADOZIONE

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005

*Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci (www.mariotocci.it)**

**FERMO AMMINISTRATIVO, ILLEGITTIMITA',
CARICA LESIVA INTRINSECAMENTE CONNESSA ALL'ADOZIONE**

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005

Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci*

Il fermo amministrativo è illegittimo e la sua adozione integra senza necessità di ulteriori indagini e speculazioni istruttorie un pregiudizio di tipo esistenziale a carico del soggetto che ne sia destinatario.

E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza – nell'onorevole persona dell'avvocato Aldo Dante Chiappetta – con la sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005.

A rivolgersi all'organo giurisdizionale di primo grado era stato il proprietario di un'autovettura sulla quale il concessionario della riscossione tributaria territorialmente competente aveva disposto la misura del fermo amministrativo.

La pronuncia in commento – relativamente alla parte in cui statuisce l'intrinseca connessione del danno alla mera adozione del fermo amministrativo – è la prima del genere nel Mandamento di Cosenza ma ne segue comunque alcune analoghe altrove emesse:

- *Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, 12 febbraio 2004, numero 2690;*
- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, 25 luglio 2003 numero 3000;*
- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, terza sezione ter, 01 giugno 2004, numero 5141.*

*

Patrocinatore Legale del Foro di Cosenza

Allievo Scuola Specializz. Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà di Scienze Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria

FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITA' – CARICA LESIVA INTRINSECAMENTE CONNESSA ALL'ADOZIONE

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005

*Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci (www.mariotocci.it)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona dell'avvocato Aldo Dante Chiappetta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2507/A del R.G.A.C. 2004 e vertente

TRA

B. A., rappresentato e difeso dal dott. Mario Tocci

Attore

E

E. TR. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cosenza al viale Crati – Palazzo Carime – Ingresso "C"

Convenuta contumace

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a cartella esattoriale – restituzione somma – risarcimento danni

*

Patrocinatore Legale del Foro di Cosenza

Allievo Scuola Specializz. Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà di Scienze Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria

FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITA' – CARICA LESIVA INTRINSECAMENTE CONNESSA ALL'ADOZIONE

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005

*Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci (www.mariotocci.it)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 08 luglio 2004, il signor B.A. – come in atti rappresentato e difeso – dichiarava di aver ricevuto la cartella emarginata con minacce di fermo sulla propria auto se nel termine di venti giorni non avesse provveduto al pagamento di un carico scaduto per complessivi Euro 145,60 (centoquarantacinque/60).

Precisava l'attore che, pur ritenendo illegittima la procedura iniziata dalla convenuta, temendo tuttavia conseguenze, in data 22 marzo 2004 si decideva per il pagamento della complessiva somma di Euro 151,75 (centocinquantuno/75).

Allegava altresì l'attore che dall'intera vicenda aveva subito un danno di ordine esistenziale per cui concludeva per un risarcimento anche a tale titolo, in via equitativa, col favore delle spese distraende.

Nessuno si costituiva per la convenuta, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 25 febbraio 2005, sulle rassegnate conclusioni dell'attore, e nella persistente assenza di parte convenuta, la causa veniva trattenuta a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per quanto di ragione.

Occorre infatti osservare che la procedura posta in essere dall'E. TR. S.p.A. circa il fermo amministrativo non è ancora dotata dell'apposito Regolamento Esecutivo atto a disciplinarne le modalità (ex plurimis, vedasi la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza numero 2896/03/A R.G.A.C.).

Senonché, dalla vicenda in questione (minaccia di fermo amministrativo, pagamento della somma richiesta e poi versata, ecc.) l'attore ha certamente (prova in re ipsa) riportato un notevole stress, che va risarcito a titolo di danno esistenziale, come da qualificata dottrina ormai seguita da costante giurisprudenza di merito e legittimità.

*

Patrocinatore Legale del Foro di Cosenza

Allievo Scuola Specializz. Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà di Scienze Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria

FERMO AMMINISTRATIVO – ILLEGITTIMITA' – CARICA LESIVA INTRINSECAMENTE CONNESSA ALL'ADOZIONE

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005

*Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci (www.mariotocci.it)**

Circa la restituzione della somma versata in atti esiste quietanza di versamento per Euro 151,75 (centocinquantuno/75).

In difetto dunque di mirate e contestuali controdeduzioni nonché in assenza di parte convenuta, valutabile ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Civile, questo Giudicante non può che accogliere l'odierna domanda col favore delle spese distraende come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- dichiara parte convenuta responsabile della vicenda de qua;
- condanna l'E. TR. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire in favore dell'attore la somma di Euro 151,75 (centocinquantuno/75);
- condanna altresì parte convenuta a risarcire in favore dell'attore il danno esistenziale, liquidato in via equitativa nella somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- condanna ancora parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida ex articolo 93 del Codice di Procedura Civile a favore del dott. Tocci in...(omissis).

Cosenza, 25 febbraio 2005

Depositata in Cancelleria addì 27 aprile 2005

Il Giudice di Pace (Avv. Aldo Dante Chiappetta)

*

Patrocinatore Legale del Foro di Cosenza

Allievo Scuola Specializz. Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà di Scienze Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria